



COMUNE DI
PULSANO
Provincia di
Taranto

Deliberazione di Giunta Municipale N. 6 del 12/01/2024

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA COMPETENTE E NOMINA DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA (ART. 17-BIS, CO. 4, D.LGS. N. 546/1992 – VALEVOLE PER LE ISTANZE DI RECLAMO/MED. PENDENTI ANTE RIFORMA DEL PROC. TRIB.(D.LGS. N. 220/2023)

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di Gennaio alle ore 12:30, presso la sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del SINDACO D'ALFONSO AVV. PIETRO e con l'intervento degli Assessori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	D'ALFONSO AVV. PIETRO	SI
VICE SINDACO	LIPPOLIS ANTONELLA	SI
ASSESSORE	ANNESE SERGIO	SI
ASSESSORE	LUONGO PIERO FRANCESCO	SI
ASSESSORE	NUNZELLA EMILIA	SI
ASSESSORE	BOLOGNINO COSIMA	SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale DOTT. ROSARIO CUZZOLINI .

Il Presidente SINDACO D'ALFONSO AVV. PIETRO, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000	
REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: FAVOREVOLE	Parere: FAVOREVOLE
Data: 10/01/2024	Data: 10/01/2024
Responsabile del Settore LUDOVICO PASQUALE	Responsabile del Servizio Finanziario LUDOVICO PASQUALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;
- con Decreto Sindacale n. 45 del 27.12.2023 è stato attribuito al dott. Pasquale Ludovico l'incarico di Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Tributi e Contenzioso Tributario con decorrenza 01.01.2024 e scadenza 31.12.2024, con conferimento della titolarità della posizione organizzativa e attribuzione delle funzioni e dei poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale degli stessi;

Richiamati:

- l'art. 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23 recante "*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*", ha delegato il Governo ad introdurre con decreti legislativi norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante;
- in attuazione della legge delega è stato emanato il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario che, all'art. 9, reca numerose modifiche al processo tributario disciplinato dal D.lgs n. 546 del 1992;
- in particolare l'art. 17-bis del D.lgs n. 546/1992, avente ad oggetto il reclamo e la mediazione, è stato modificato ad opera del D.lgs n. 156/2015, che ha ampliato gli atti soggetti a reclamo ed ha esteso l'applicabilità dell'istituto anche agli atti emessi dagli enti locali;

Richiamato altresì l'articolo 17-bis del D.lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.lgs. n. 156/2015, il quale:

- al comma 1 prevede, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, che "*il ricorso produce gli effetti di un reclamo*" e può contenere anche una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa impositiva;
- al comma 4 dispone che "*Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli (...) provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa*";

Dato inoltre atto che ai sensi dell'art. dall' 10, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 l'importo di cui al summenzionato art 17 bis, comma 1, è elevato ad € 50.000,00 relativamente agli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018;

Considerato inoltre che con D.lgs. n. 220/2023 – pubblicato in G.U. del 03.01.2024, è stato modificato il D.Lgs. n. 546/1992 relativo al Processo Tributario, con abrogazione della fase del reclamo/mediazione con riferimento ai ricorsi notificati dal 04.01.2024;

Considerato, infine, che ad oggi sono pendenti i termini per rispondere ad istanze di reclamo/mediazione per ricorsi notificati ante riforma del processo tributario;

Tenuto conto, di conseguenza, che:

- risulta necessario individuare la struttura ed il soggetto competenti ad esaminare i reclami e le proposte di mediazione;
- per gli enti impositori diversi dalle Agenzie, l'obbligo che tali strutture siano autonome e diverse da quelle che curano l'istruttoria degli atti si applica "*compatibilmente con la propria struttura organizzativa*";
- la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 156/2015 precisa che la scelta di rimettere all'organizzazione interna di ciascun ente l'individuazione della struttura deputata all'esame della trattazione dei reclami è coerente con l'autonomia gestionale ed organizzativa tipica degli enti locali, evitando di imporre vincoli per molti enti impossibili da rispettare, anche a causa delle ridotte dimensioni della maggior parte dei comuni;
- allo stato attuale, il Responsabile del Contenzioso tributario e del Settore Tributi risulta individuato

nella stessa persona del Dott. Pasquale Ludovico;

Ritenuto pertanto di dover individuare in un soggetto terzo, nella persona del Segretario Comunale, dott. Rosario Cuzzolini, il soggetto responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione, in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie e soggetto diverso da quello che firma gli atti impositivi oggetto di reclamo / proposta di mediazione;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 17 bis del D.lgs. n. 546/1992;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente;

2. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, quale ufficio di riferimento per l'esame dei reclami / proposte di mediazione di cui all'art. 17-bis del D.lgs 546/1992 - con riferimento alle istanze ad oggi pendenti e non rientranti nelle previsioni di modifica/abrogazione disposte con D.lgs. n. 220/2023 -, quello del Segretario Comunale dott. Rosario Cuzzolini;

3. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Segretario Comunale, dott. Rosario Cuzzolini, quale soggetto responsabile del procedimento connesso all'esame dei reclami / proposte di mediazione tributaria;

4. di precisare che, in ragione di tale designazione, al Responsabile della mediazione tributaria sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività di mediazione stessa, compresa l'eventuale rideterminazione della pretesa tributaria.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
SINDACO D'ALFONSO AVV. PIETRO

Il Segretario Generale
DOTT. ROSARIO CUZZOLINI

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

- A. è stata trasmessa
[] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N. _____ del 15/01/2024
[] al Prefetto di Taranto con lettera prot. N. _____ del _____
- B. è divenuta esecutiva
il giorno 12/01/2024 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell'art. 134 comma 4
D.Lgs. n. 267/2000.
- C. è stata pubblicata in data 15/01/2024 (N. 41 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per rimanervi
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32,
comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69)

Pulsano, Li 15/01/2024

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Arcangelo LIBERA